

COMUNE DI RHO

(Città Metropolitana Milano)

Codice fiscale e Partita IVA: 00893240150

Repertorio n. 592

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA INFORMATICA

**CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. RODARI" DI VIA SARTIRANA
NUMERO 3, MEDIANTE RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO.
CIG B6A6799562 CUP C49I24001120001**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, addì diciotto del mese di
novembre (18/11/2025),

TRA

COMUNE DI RHO - C.F. e P.IVA 00893240150 - con sede
legale in Piazza Visconti n. 24, in persona del
Direttore Area 3 - **MENOTTI Annapaola** - domiciliata per
la sua carica presso la casa comunale, la quale
dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo
interesse dell'Amministrazione Comunale che
rappresenta in forza del decreto del Sindaco n.
113/2024, di seguito per brevità denominato nel
presente atto "Ente committente o Stazione
appaltante";

E

M.G.COSTRUZIONI EDILI SRL con sede in PREGNANA MILANESE (MI) - Via BREDA 25/27 - C.F./P. IVA 04484270964 - nella persona di **GRAMENDOLA Domenico**, nella sua qualità di Rappresentante dell'Impresa il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'impresa stessa, iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO MONZA BRIANZA LODI, giusta certificazione rilasciata per via telematica dal sistema informativo delle Camere di Commercio con il documento n. T-624982564 del 29/10/2025.

Di seguito, ove intese congiuntamente, le "Parti".

PREMESSO CHE:

- con determinazione di Area 3 n. 434 del 29/04/2025, si approva il progetto esecutivo dei lavori di Messa in sicurezza della scuola primaria "G. Rodari" di via Sartirana n. 3, Rho mediante il rifacimento dell'impianto termico - CUP C49I24001120001 e si stabiliva di procedere quindi all'affidamento dei relativi lavori mediante procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARIA (Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) - Regione Lombardia, utilizzando il criterio del miglior prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;
- con determinazione di Area 3 n. 635 del 17/06/2025, si approvano i verbali di gara e l'aggiudicazione a dei

lavori in parola a favore di **M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL** con sede in PREGNANA MIL.SE VIA BREDA 25/27 (MI) - CAP 20006, approvando contestualmente il quadro economico dell'intervento;

- è stata acquisita la certificazione di regolarità contributiva (DURC) con scadenza 29/01/2026;

- per la società M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, l. 190/2012 non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato che l'impresa risulta iscritta nell'elenco esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) presso la Prefettura del Governo di MILANO.

- la società M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL ha costituito garanzia definitiva con polizza fideiussoria numero 2187704 del 23/06/2025 rilasciata da REVO INSURANCE SPA per un importo di euro 11.125,45 (euro undicimilacentocinquante/45);

- società M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL ha presentato POLIZZA ASSICURATIVA per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione (art. 103, comma 7, del codice) n. 0X00052323 rilasciata dalla società REVO INSURANCE SPA.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto

segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1. L'Ente committente concede all'Affidatario che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di messa in sicurezza della scuola primaria "G. Rodari" di via Sartirana n. 3 in Rho mediante rifacimento dell'impianto termico, in base all'aggiudicazione della gara d'appalto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 635 del 17-06-2025.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale di appalto (di seguito anche Capitolato), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'Affidatario si impegna alla esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque

effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

5. L'esecuzione dei lavori e la modifica del contratto sono normate nel Capitolato a cui si rinvia, in particolare al Capo 7.

Articolo 2 - Disposizioni regolatrici del contratto

1. L'appalto viene concesso dall'Ente committente ed accettato dall'Affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- capitolato speciale d'appalto;
- disciplinare di gara;
- verbale di procedura di gara, con relativi allegati;
- offerta economica;
- rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte.

2. Tutti i suddetti documenti visionati, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

3. In caso di discordanza tra i vari elaborati di

progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

4. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

5. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

6. Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente contratto e nel Capitolato, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto

indicato nel suo testo originale.

Articolo 3 - Termini per l'esecuzione e penali

1. Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a 120 giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole.

2. L'Appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione delle lavorazioni secondo quanto disposto dal cronoprogramma di cui all'articolo 30 dell'allegato I.7 del D.lgs. 36/2023, allegato al progetto esecutivo ed eventualmente dettagliata nel programma di esecuzione dei lavori.

3. Il dettaglio dei termini per l'esecuzione, per la redazione del conto finale e per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, l'entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione della prestazione e la disciplina sulla sospensione dell'esecuzione del contratto, sono indicati dettagliatamente al Capo 3 e 11 del Capitolato.

Articolo 4 - Ammontare dell'appalto - termini di pagamento

1. Il corrispettivo dovuto dall'Ente committente all'Affidatario per il pieno e perfetto adempimento del

contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in **€ 222.508,94**, oltre IVA nella misura di legge.

2. Il contratto è stipulato "A corpo". L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

3. I termini di pagamento e la revisione prezzi sono normate al Capo Quinto del Capitolato - Disciplina economica.

Articolo 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

2. Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP.

3. L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei

contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Articolo 6 - Obblighi dell'affidatario nei confronti
dei propri lavoratori dipendenti**

1. L'Affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

2. L'Affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo D.lgs.

Articolo 7 - Ulteriori obblighi dell'affidatario

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al Capitolato speciale d'appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'

Affidatario anche gli oneri e gli obblighi dettagliatamente descritti al Capo 13 - Norme finali- del Capitolato.

2. L'Affidatario è altresì tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

3. L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96 comma 12 D.Lgs. 36/2023.

Articolo 8 - Responsabilità verso terzi

1. L'Affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'Ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'Ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

2. A tal riguardo l'affidatario ha stipulato apposita polizza assicurativa di cui alle premesse. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti i massimali previsti in Polizza.

Articolo 9 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119 co.1 secondo periodo del D.lgs. 36/2023.

2. Le cessioni di crediti, ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante quale debitrice.

3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo del presente appalto, sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora la stessa Stazione non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione.

Articolo 10 - Subappalto

1. In relazione alla dichiarazione presentata nella procedura per l'affidamento dall'Appaltatore circa le

quote della prestazione da subappaltare, la Stazione appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 del D.lgs. 36/2023.

2. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

3. Per la disciplina di dettaglio del subappalto si rinvia al Capitolato e ai documenti di gara.

Articolo 11 - Risoluzione del contratto

1. Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Ente committente all'Affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010 e in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti

con Patto di integrità sottoscritto in sede di procedura di gara.

3. Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto o dal capitolato speciale d'appalto, in particolare artt. 19 e 46.

4. Per quanto non previsto al presente articolo si rinvia al Capitolato, in particolare all'art. 46.

Articolo 12 - Recesso dal contratto

1. L'Ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo articolo 123 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante PEC (posta elettronica certificata), che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Articolo 13 - Dichiarazione anti-pantouflage

L'Affidatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di

lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Articolo 14 - Estensione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal codice di comportamento dei dipendenti del comune di Rho disponibile nel sito internet dell'Ente. La violazione degli obblighi derivanti dai suddetti codici comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del GDPR - Regolamento 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. L'Appaltatore è autorizzato al trattamento dei

dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

3. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente articolo, la Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Stazione Appaltante e/o a terzi.

Articolo 16 - Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore si impegna a mantenere strettamente riservati i dati personali e le informazioni acquisiti nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto, inclusi i dati che transitano per le apparecchiature di elaborazione.

2. In particolare, l'Appaltatore è tenuto a:

- Non divulgare né comunicare a terzi alcun dato personale o informazione acquisiti durante l'esecuzione del contratto, salvo nei casi strettamente necessari e su espressa autorizzazione della stazione appaltante;

- Non utilizzare i dati e le informazioni per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto;

- Vincolare il proprio personale e i collaboratori agli stessi obblighi di riservatezza, impartendo istruzioni per evitare ogni forma di divulgazione non autorizzata.

3. Tutti gli obblighi di riservatezza devono essere rispettati anche successivamente alla cessazione del contratto, indipendentemente dalla causa di cessazione.

4. L'Appaltatore si impegna, su richiesta della Stazione appaltante, a restituire o distruggere tutti i dati personali e le informazioni ricevute, salvo che sussistano obblighi legali di conservazione.

Articolo 17 - Elezione di domicilio e comunicazioni

1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

- Comune di Rho, piazza Visconti n. 24, 20017 Rho (MI)

PEC: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it

- **M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL**, via Breda 25/27, 20006 PREGNANA MIL.SE (MI)

PEC: mgcostruzioni@mypec.eu

2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente contratto, salvo ove non sia diversamente

previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

3. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.

4. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.

5. Ogni variazione del domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro dieci (10) giorni dall'intervenuta modifica.

Articolo 18 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'Ente committente.

Articolo 19 - Normativa e disposizioni di riferimento

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del codice dei contratti pubblici, al presente contratto si applicano i criteri ambientali minimi di cui al Capitolo "2.6 Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico" del Decreto MiTE n. 256 del 23 giugno 2022.

3. Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023 e nei suoi Allegati e nella L.P. n. 16/2015, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Articolo 20 - Whistleblowing

1. L'Appaltatore prende atto dell'attivazione, da parte dell'amministrazione committente, della

piattaforma informatica dedicata al "whistleblowing", sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico.

2. L'Appaltatore si impegna a comunicare ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing del Comune di Rho, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2). La piattaforma attivata dal Comune di Rho è raggiungibile al seguente link: <https://comunedirho.whistleblowing.it>

3. Il link è presente anche nel sito istituzionale del Comune all'interno di "Amministrazione Trasparente," sezione "Altri contenuti - Prevenzione della corruzione", sottosezione "Whistleblowing - Procedura per le segnalazioni di illeciti".

4. L'Appaltatore si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

Articolo 21 - Controversie e foro competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210 e 212 del D.lgs. 36/2023, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario

derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Milano.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui agli articoli 213 e 214 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 22 - Approvazione specifica clausole

1. L'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.

2. L'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

3. Le parti danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato con modalità di firma digitale secondo le disposizioni vigenti in materia.

Per il Comune di Rho

Annapaola MENOTTI, firmato digitalmente

Per M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL.

GRAMENDOLA Domenico, firmato digitalmente.

Certifico io sottoscritto, Dr. **Matteo BOTTARI**, Segretario Generale del Comune di Rho, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte il Comune ai sensi dell'art.97, comma 4, lettera c) del D.lgs. n. 267/2000 che le parti, meglio sopra

generalizzate, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, hanno alla mia presenza e vista sottoscritto il presente atto con modalità di firma digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005 (artt. 24 e 25) codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Dr. Matteo BOTTARI, Segretario generale, firmato digitalmente.